

Ente

Comune di Cunevo

1947 maggio 1 - 2015 dicembre 31

Luoghi

Cunevo (TN), via Menapace, 1

Altre forme del nome

Cunevo (comune)

Altre date

1947 gennaio 21 (Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 21 gennaio 1947, n. 86)

Archivi prodotti

Comune di Cunevo, 1947 maggio 1 - 2015 dicembre 31

Comune di Cunevo (ordinamento italiano), 1947 maggio 1 - 2015 dicembre 31

Storia

Caduto il regime e finita la guerra, fin dal maggio 1945 le domande di separazione delle frazioni dal centro cominciarono a giungere al CLN provinciale e furono poi dirottate alla Prefettura e accanto ai CLN comunali cominciarono a costituirsi CLN frazionali. Finalmente, con Decreto legislativo luogotenenziale di data 7.1.1946, n. 1, le amministrazioni comunali furono ricostituite su base elettiva in campo nazionale il che diede una spinta ulteriore alle domande di separazione, tanto che alla vigilia della convocazione della Costituente, pressoché la totalità dei sobborghi e delle frazioni avevano chiesto di costituirsi in comuni liberi, per ricostituire le strutture amministrative precedenti il Fascismo e di antica datazione storica.
Nello stesso anno si cominciò l'opera di ricostituzione degli ex comuni: gli abitanti dei sobborghi del capoluogo cittadino andarono alle urne in data 24 novembre 1946, mentre gli abitanti di altri 59 comuni trentini andarono al voto fra il 17 marzo e il 7 aprile dell'anno seguente (per la prima volta votarono le donne). Un altro turno elettorale per 13 comuni ci fu tra il 10 ottobre e il 19 dicembre.
Mentre continuavano i dibattiti nella fase di progettazione del futuro autonomistico della Regione, cominciarono ad avviarsi a soluzione le vertenze relative alla divisione dei comuni. Ad iniziare dal 31 ottobre 1946 furono emanati i singoli decreti legislativi per ogni comune costituito o ricostituito e fino al 1948, quando le competenze in materia comunale passarono alla Regione, i comuni ricostituiti furono 64. Le pratiche continuarono negli anni successivi tanto che attraverso decreti legge o leggi regionali, i comuni ricostituiti furono 119, portando il totale della Provincia a 223.
Le più significative riforme riguardanti l'ordinamento dei comuni trentini nel dopoguerra sono rappresentate dalle disposizioni emanate con L.R. del 21 ottobre 1963, n. 29, con D.P.R.G. del 12 luglio 1984, n.12/L, con LR del 4 gennaio 1993, n.1, e infine con il recente D.P.R.G. del 27 febbraio 1995, n.4/L.

Cunevo venne ricostituito in comune autonomo con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 21 gennaio 1947, n. 86; l'attività amministrativa incominciò però

soltanto con il primo maggio del 1947. Il 20 luglio dello stesso anno vennero indette le elezioni comunali dalle quali risultò eletto sindaco Stefano Cattani.
Il Comune di Cunevo è stato soppresso con la Legge Regionale 13/2015, che ha contestualmente istituito il nuovo Comune di Contà, nato dalla fusione dei Comuni di Cunevo, Flavon e Terres.

Condizione giuridica

Con il R.D. datato 11 gennaio 1923, n. 9, vengono estesi al Trentino il Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. datato 4 febbraio 1915, n. 148; i decreti luogotenenziali datati 4 gennaio 1917, n. 129, 13 febbraio 1919, n. 156, e 23 marzo 1919, n. 504; i R.D. datati 18 settembre 1919, n. 1825 e 20 ottobre 1921, n. 1576; i Regi decreti-legge datati 8 settembre 1922, n. 1285 e 21 dicembre 1922, n. 1654; il Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. del 12 febbraio 1911, n. 297 e modificato con i regi decreti datati 18 aprile 1920, n. 585 e 7 aprile 1921, n. 559.
L'art. 25 del decreto datato 11 gennaio 1923, n. 9 stabilisce che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore dovranno aver luogo le elezioni generali amministrative per i consigli provinciali, nonché per i consigli comunali che hanno perduto due terzi dei loro membri.
Con R.D. datato 24 settembre 1923, n. 2013 sono state estese alle nuove province le disposizioni relative allo stato civile.
Il R.D. del 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale", introduce alcune modifiche al Testo unico del 1915, quindi con la legge del 4 febbraio 1926, n. 237 ed, infine, con il R.D. 3 settembre 1926, n. 1910 fu esteso l'ordinamento fascista ai comuni del Regno.
Significativa riforma dell'ordinamento comunale si ebbe con il R.D. del 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del Testo unico della Legge comunale e provinciale".
Con D.L.L. datato 7 gennaio 1946, n. 1, furono ricostituite le amministrazioni comunali su base elettiva. Dopo il passaggio delle competenze in materia alla Regione, le leggi riguardanti specificatamente l'ordinamento comunale sono state le seguenti:
- L.R. datata 1 giugno 1954, n. 11 "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali";
- L.R. datata 21 ottobre 1963, n. 29 "Ordinamento dei comuni";
- D.P.G.R. datato 12 luglio 1984, n. 12/L "Approvazione del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni in cui al D.P.G.R. datato 19 gennaio 1984, n. 6/L";
- L.R. datata 4 gennaio 1993, n. 1, "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto-Adige";
- L.R. datata 31 luglio 1993, n. 13, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.P. datata 8 novembre 1993, n. 32, "Istituzione e ordinamento della Commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali";
- D.P.G.R. datato 27 febbraio 1995, n. 4/L, "Approvazione del nuovo Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni";
- D.P.G.R. datato 01 febbraio 2005, n. 3/L, "Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige".

Funzioni, occupazioni e attività

Le competenze del comune di Cunevo emergono dall'elenco delle categorie, stabilite dal titolario di classificazione degli atti emanato con circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897, che elenchiamo di seguito:
- Categoria I: Amministrazione;
- Categoria II: Opere Pie e Beneficenza;
- Categoria III: Polizia urbana e rurale;
- Categoria IV: Sanità e Igiene;
- Categoria V: Finanze;
- Categoria VI: Governo;
- Categoria VII: Grazia, Giustizia e Culto;
- Categoria VIII: Leva e Truppe;
- Categoria IX: Istruzione pubblica;
- Categoria X: Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni;
- Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio;
- Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica;
- Categoria XIII: Esteri;
- Categoria XIV: Varie;
- Categoria XV: Sicurezza pubblica.
Dopo la caduta del Fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, vengono ricostituiti i

precedenti organi comunali, con analoghe competenze.
Le numerose istanze di separazione delle frazioni dai comuni sono prudentemente prese in considerazione solo previa verifica della consistenza patrimoniale e degli introiti delle frazioni stesse.
Attraverso vari provvedimenti legislativi regionali e provinciali, si giunge al testo unico emesso dal Presidente della Regione in data 01 febbraio 2005, n. 3/L, che stabilisce l'ordinamento attualmente in vigore, in cui si sottolinea primariamente l'autonomia della comunità locale e del comune che la rappresenta; lo statuto del singolo comune viene deliberato dal consiglio comunale.

Nell'ambito delle funzioni e competenze attribuite all'ente si possono annoverare i lavori pubblici a sollievo della disoccupazione post-bellica come: la costruzione dell'acquedotto potabile e il potenziamento del medesimo attraverso l'allacciamento a nuove sorgenti; la sistemazione dell'acquedotto irriguo con la costruzione di canalizzazioni per l'irrigazione di campi e frutteti e l'affittanza al Consorzio irriguo di Cunevo della sua gestione; la costruzione di un abbeveratoio-lavatoio pubblico; la costruzione del nuovo cimitero e la successiva concessione di tombe di famiglia a privati; la sistemazione delle scuole elementari, della canonica e dell'ufficio postale e la costruzione della nuova sede municipale; la sistemazione delle vie interne al paese e la costruzione delle strade montane Cunevo - Denno e Cunevo - Pianezza.
Inoltre occorre ricordare la gestione del Corpo volontario dei vigili del fuoco con il compito di prevenire gli incendi.

Struttura Amministrativa

La giunta e il consiglio comunale furono ripristinati con il Decreto legislativo luogotenenziale del 7 gennaio 1946, n. 1, e ne fu ristabilita la modalità elettiva di nomina. Tutti coloro che sapevano leggere e scrivere potevano diventare consiglieri comunali, ma non coloro che avevano rivestito incarichi politici di rilievo in epoca fascista (presidenti di province o podestà). La giunta municipale veniva eletta dal consiglio nel suo seno, così pure il sindaco. A sindaco e assessori poteva essere data un'indennità di carica. I consigli comunali duravano in carica 4 anni e si rinnovavano completamente alla scadenza del quadriennio.
Le disposizioni fondamentali attualmente in vigore per quanto riguarda l'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige sono contenute nel Decreto del Presidente della Regione di data 1 febbraio 2005, n. 3/L "Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modifiche (leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9). Il quadro normativo fondamentale sull'ordinamento dei comuni è completato dal Decreto del Presidente della Regione di data 1 febbraio 2005, n. 2/L, modificato dal DPR. 11 maggio 2010, n. 8/L, che approva il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale, e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato dal DPR. 1 febbraio 2005, n. 4/L, che approva il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario.
Nell'attuale ordinamento organi del comune sono consiglio, giunta e sindaco (art. 11 del DPR. n. 3/L).
Attribuzioni del consiglio comunale (artt. 12 e 26 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L).
L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.
Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esso delibera principalmente: lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi; i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della Provincia; i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale; la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive; la disciplina generale, l'assunzione e la

dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali; l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote; gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio; nei comuni della provincia di Trento il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

Attribuzioni della giunta (artt. 16 e 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L).
La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori stabilito dallo statuto entro i limiti fissati dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3.

La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Attribuzioni del sindaco (artt. 29, 31 e 32 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L).
Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto. È l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale, quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna.

Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

Il comune gestisce anche i servizi di competenza statale previsti dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e da altre disposizioni in materia. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende: alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il commissario del governo.

Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

Il Capo V del DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L detta disposizioni in merito agli uffici e al personale dei comuni. In particolare, agli artt. 35 e 36, disciplina l'organizzazione degli uffici e delinea il ruolo e i compiti dei dirigenti e, agli artt. dal 37 al 40, quelli del segretario comunale. I comuni disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale,

l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente ed i dirigenti medesimi.

Il segretario comunale, nella regione Trentino-Alto Adige, è un dipendente del comune. E' il funzionario più elevato in grado, partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta comunale e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; è il capo del personale, coordina e, ove non esistano figure dirigenziali, dirige gli uffici e i servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il comune è parte contraente.

In esito alle elezioni comunali del 20 luglio 1947 venne nominato sindaco Stefano Cattani. Da quel periodo in poi gli organi amministrativi del comune funzionarono regolarmente.

Contesto generale

La fine del Fascismo viene dunque salutata nel Trentino in primo luogo come la fine del dirigismo e la possibilità del ritorno all'autogoverno con la cancellazione della pesante burocrazia del regime: il rimedio contro il centralismo e il totalitarismo viene quindi identificato in un ideale di Stato basato sul decentramento, l'autogoverno, lo sviluppo delle autonomie, la riconsegna delle popolazioni ai loro interessi diretti.

L'entusiasmo per la riconquistata libertà ha una vita effimera, stroncata dalla costituzione della zona dell'Alpenvorland, avvenuta con ordinanza di Hitler del 10 settembre 1943 e che, di fatto, porta all'annessione del Trentino alla Germania.

La fine della guerra e la liberazione da nazismo e Fascismo significa innanzitutto, per il Trentino, dare corso alla democrazia con la distruzione dell'apparato centralistico cominciando dalla periferia anziché dal vertice: si chiede pertanto il ritorno immediato alla situazione dei Comuni antecedente all'aggregazione operata dal regime e il ripristino dell'autonomia. Queste richieste diffuse a tutto il territorio sono addirittura antecedenti a quelle concernenti l'autonomia regionale che pure era ai vertici delle generali aspettative.

Avvenuto il cambiamento della forma istituzionale dello Stato, in seguito al referendum del 2.6.1946, la Costituzione della Repubblica, in vigore dal 1° gennaio 1948, sancisce la creazione di un nuovo ente territoriale, la Regione, con propri poteri legislativo ed esecutivo. In particolare la Regione Trentino Alto Adige viene ad avere un proprio Statuto speciale di autonomia con legge costituzionale del 26.2.1948, n. 5; suoi organi sono un Consiglio regionale elettivo della durata di 4 anni, con a capo un Presidente, con potere legislativo e una Giunta regionale, composta dal Presidente e dagli assessori effettivi e supplenti, con potere esecutivo. A Trento risiede come organo coordinatore, un Commissario del Governo (invece del Prefetto), al quale devono essere sottoposte per il visto le leggi regionali e provinciali (a Bolzano, la cui Provincia è parte costitutiva della Regione, un Vice Commissario del Governo).

Con l'istituzione della Regione le funzioni esercitate dalla Prefettura in materia di vigilanza e tutela sui Comuni passano alla Giunta provinciale. Successive leggi regionali regolamentano la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e l'ordinamento dei Comuni ed infine, con L.R. 11 dicembre 1975, i segretari comunali tornano alle dipendenze dei Comuni.

La competenza regionale in materia rimane anche dopo

l'approvazione del secondo Statuto di autonomia (1971), avvenuta al termine di un lungo processo noto con il nome di "Pacchetto", a seguito del quale la Regione cede gran parte delle competenze alle due Province autonome di Trento e Bolzano. Detta competenza diventa primaria con la legge costituzionale n. 2/1993.
La legge regionale di data 27 febbraio 1995 prevede la possibilità che i Comuni di notevole entità costituiscano Consigli circoscrizionali, per la gestione dei servizi di base. Sono previste inoltre varie forme di collaborazione intercomunale: Convenzioni fra Comuni, Consorzi di Comuni, Unione di Comuni.
La Giunta provinciale effettua un controllo preventivo di legittimità sugli atti deliberativi dei comuni.
Si deve infine far cenno all'esperienza dei comprensori, creati per diventare sia enti di governo che di gestione, intermedi tra Comuni e Provincia, e ormai ridotti a una funzione secondaria di gestione.
Gli 11 Comprensori della Provincia sono fondati con la L.P. di data 2 marzo 1964, n. 2, "Ordinamento urbanistico della Provincia di Trento", allo scopo principale di meglio coordinare lo sviluppo urbanistico del territorio. Le competenze di questi organismi aumentano notevolmente con la L.P. di data 7.12.1973, n.62, e con il Testo unico approvato con D.P.G.P. di data 9.11.1981, n. 20-60/leg, che riassume i compiti istituzionali del Comprensorio in materia di programmazione urbanistica e socio-economica. Oltre a questi compiti primari il Comprensorio gestisce funzioni delegate dalla Provincia e dai Comuni
Le ragioni della attuale limitazione della funzione dei Comprensori si possono individuare principalmente nella profonda e radicale presenza del Comune come strumento primo e diretto dell'autonomia.

Cunevo, prima incluso nel Comprensorio Valle di Non (C6), ora fa parte della Comunità della Valle di Non.
Il comune di Cunevo aveva rappresentanti nel Consorzio medico fra i comuni di Denno, Campodenno, Flavon, Terres e Cunevo, nel Consorzio veterinario di Denno, Campodenno, Cunevo, Flavon, Terres e Ton, nel Consorzio ostetrico di Flavon - Cunevo - Terres, nel Consorzio volontario fra i comuni di Denno, Campodenno, Terres, Cunevo e Flavon per il servizio consultoriale pediatrico, nel Consorzio B.I.M. - Bacino Imbrifero dell'Adige, nel Consorzio dei comuni della bassa e media valle di Non per lo sfruttamento delle acque dei torrenti Sporeggio e Lovernatico a scopo agricolo e industriale, nel Consorzio di segreteria tra i comuni di Cunevo e Terres con sede a Cunevo; ha aderito all'U.N.C.E.M. (Unione nazionale dei comuni ed enti montani), all'Esattoria consorziale di Cles.
Ha mantenuto rapporti con l'ECA, l'Ufficio del Giudice conciliatore, i comuni limitrofi e le autorità politico-amministrative, provinciali e statali superiori.
Nell'ambito ecclesiastico Cunevo, facente parte del decanato di Denno, è sede di parrocchia istituita il 17 dicembre 1959 e dedicata al Ss. Redentore.